



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
C.so di Porta Vittoria 27  
20122 Milano*

*Milano, 6 dicembre 2019*

<b>Osservazioni DCO 481/2019/R/eel aggiornamento regolazione tariffaria trasmissione, distribuzione e misura 2020-23</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*S15. Osservazioni in merito ai criteri di recupero dei crediti inesigibili legati al mancato incasso da parte delle imprese distributrici dei corrispettivi di rete*

Il tema del recupero dei crediti inesigibili presenta aspetti relativi sia al comparto della distribuzione che a quello della vendita. Per quanto concerne in particolare gli oneri generali di sistema non riscossi, ad oggi esclusivamente per il comparto della distribuzione è stato previsto un apposito meccanismo di reintegrazione attraverso la ben nota Delibera 50/2018/R/eel. **Viceversa gli esercenti la vendita, a distanza ormai di circa due anni dalla pubblicazione del coevo DCO 52/2018/R/eel, non possono ancora purtroppo beneficiare di analoghi meccanismi di reintegrazione, pur con una giurisprudenza a loro favore ormai ben chiara e consolidata** ed in un quadro caratterizzato da un'ormai matura discussione sulla riforma delle modalità di riscossione degli oneri generali.

Nel DCO viene tuttavia affrontato il connesso tema della reintegrazione dei crediti inesigibili legati al mancato incasso da parte dei DSO dei corrispettivi di rete che, pur non contestabile in termini di principio, **determinerebbe di fatto un'ulteriore gravosa asimmetria tra DSO, che potrebbero beneficiare del recupero di tutti i crediti inesigibili vantati nei confronti degli utenti del trasporto, e venditori che ad oggi non dispongono di alcun analogo strumento di tutela dei loro diritti.**

In tal senso, ed anche al fine di non andare ad aggravare ulteriormente l'attuale pesante asimmetria a danno degli esercenti la vendita, è necessario che l'Autorità implementi il prima possibile il meccanismo per il riconoscimento alle imprese di vendita degli oneri di sistema non riscossi, in particolare reintegrando quanto relativo agli oneri non incassati dal 1 gennaio 2016.

*S20. Osservazioni sulle considerazioni riportate nell'Appendice B*

In linea generale concordiamo con l'obiettivo propostoci finalizzato all'ottimizzazione dei flussi di energia reattiva, prelevata o immessa, nella rete elettrica attraverso l'introduzione di nuovi criteri correlati a segnali di prezzo. Tali criteri infatti riflettono maggiormente i costi indotti sul sistema elettrico e, al contempo, consentono il riconoscimento di una corretta valorizzazione per il servizio di regolazione della tensione reso. Apprezziamo inoltre l'aggiornamento dei risultati finali



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dell'analisi svolta da Terna e dal Politecnico di Milano, inerenti ai flussi di potenza reattiva nelle reti di Alta Tensione e Altissima Tensione relativi all'anno 2018, che permette di avere una visibilità sull'evoluzione dei costi legati all'immissione e prelievo dell'energia reattiva rispetto ai valori precedenti emersi dall'analisi svolta con anno di riferimento 2014.

Evidenzieremmo tuttavia anche dei **casi particolari, ai quali non si farebbe riferimento all'interno del DCO, che andrebbero analizzati più in dettaglio, tra questi in particolare le Reti Interne di Utenza (RIU)**. Alcuni operatori infatti ai sensi del TISDC operano in qualità di gestori di RIU, configurandosi come distributori di energia elettrica per i clienti connessi all'interno della rete in AT/AAT. Nell'ipotesi di inclusione delle RIU all'interno delle categorie oggetto dell'evoluzione normativa del presente DCO (clienti finali in alta e altissima tensione e imprese distributrici connesse alla rete rilevante) eventuali problematiche, presenti più generalmente per qualsiasi Sistema di Distribuzione Chiuso, possono essere individuate nelle varie modifiche da apportare ai sistemi di misura, gestione dati, nonché ai sistemi informativi e di fatturazione. Inoltre i gestori delle RIU, su cui sono collegati impianti di produzione la cui immissione/assorbimento di reattiva è soggetta alle richieste di mercato, non posso garantire il livello di scambio di reattiva sul punto di interconnessione con la RTN. Riterremmo pertanto che le RIU non debbano configurarsi come clienti finali in alta e altissima tensione o imprese distributrici connesse alla rete rilevante ai sensi del DCO, e per questo motivo i gestori di questi tipi di rete non dovrebbero essere tenuti alla corresponsione dei corrispettivi per il prelievo o l'immissione di energia reattiva.

Riterremmo inoltre che, con riferimento ai produttori connessi alle RIU, il servizio di regolazione di tensione non possa essere offerto dal gestore della RIU al punto di interconnessione tra questa e la RTN. Ciò in quanto il controllo dello scambio di energia reattiva sul punto di interconnessione è legato al dispacciamento a mercato dell'unità di produzione connessa all'interno della RIU, e come tale dovrà tener conto dell'energia reattiva scambiata sul punto di connessione dell'unità di produzione, ossia sul punto di immissione della stessa all'interno della RIU, dove verrà effettivamente contabilizzato lo scambio di energia reattiva.

Reputeremmo infine che **sia necessario assicurare l'armonizzazione tra le disposizioni inerenti all'energia reattiva e quelle inerenti alla remunerazione associata al servizio di regolazione secondaria di tensione, attualmente approvvigionata da Terna tramite imposizioni applicate tutti gli impianti connessi alla rete rilevante ai sensi del Codice di Rete, senza alcun tipo di remunerazione riconosciuta agli operatori**, prevedendo la loro definizione in esito alla riforma del Dispacciamento elettrico, attualmente ancora nelle fasi di consultazione. Riterremmo infatti che i costi sostenuti dall'operatore per l'investimento e l'installazione dei dispositivi atti a consentire il servizio di regolazione secondaria di tensione, nonché i costi per l'assistenza e la manutenzione, non debbano rimanere a carico dell'operatore senza alcun riconoscimento: una remunerazione adeguata di questi servizi appare quindi necessaria, tenuto conto del loro carattere fondamentale per la gestione del sistema elettrico.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In aggiunta a ciò chiederemmo di chiarire se la previsione di un nuovo corrispettivo sull'energia reattiva immessa in rete dai clienti in BT e MT comporterà un'integrazione dei tracciati dei distributori con l'informazione sull'energia immessa, oppure se comporterà esclusivamente la fatturazione del nuovo corrispettivo da parte dei distributori, per il trasferimento a valle da parte dei venditori. Evidenzieremmo infatti come l'intervento sui tracciati comporterebbe importanti impatti sui sistemi operativi dei soggetti della filiera e chiederemmo quindi che di questo si tenga adeguatamente conto nel caso in cui questo intervento fosse da ritenersi indispensabile.

*S21. Osservazioni riguardo alle proposte avanzate in merito alla proroga dell'attuale struttura tariffaria BTVE e al contemporaneo avvio di tavoli di lavoro dedicati alla valutazione di un possibile aggiornamento della regolazione che ne disciplini l'applicazione.*

Appreziamo la decisione di confermare per la seconda parte del presente periodo regolatorio (2020-2023) l'attuale struttura tariffaria BTVE, dedicata ai punti di prelievo utilizzati per alimentare punti di ricarica in luoghi accessibili al pubblico. Una tale struttura tariffaria, dati anche i volumi ancora bassi dei consumi energetici, rappresenta infatti un meccanismo di agevolazione per lo sviluppo della mobilità elettrica. Come già osservato nella nostra precedente risposta al DCO 318/2019/R/gas, **l'intero impianto tariffario relativo alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico andrebbe poi ripensato nel momento in cui i consumi complessivi annui supereranno i 6 MWh e quando la mobilità elettrica sarà una soluzione adottata da una percentuale rilevante dei clienti finali** e l'energia prelevata tenderà ad aumentare. A tal proposito concordiamo anche con la proposta di avviare tavoli di lavoro per iniziare a valutare un aggiornamento della regolazione tariffaria in previsione di una crescita dei consumi energetici e una maggiore diffusione della mobilità elettrica.

*S22. Osservazioni in merito alla proposta relativa all'introduzione di una maggiore potenza disponibile in fascia F3 secondo le modalità descritte. Quali aspetti relativi al flusso delle informazioni si ritiene di proporre per semplificare al massimo gli aspetti amministrativi?*

Chiederemmo che sia inserita nel RCU l'informazione sui punti di prelievo per i quali è attiva la modulazione della potenza disponibile in F3. Coglieremmo inoltre l'occasione per richiedere di inserire in RCU anche l'informazione sull'eventuale presenza del limitatore del contatore presso il POD. Tali informazioni risulterebbero infatti preziose per i venditori, i quali si pongono come interfaccia diretta con i clienti finali rispondendo a richieste di informazione e reclami anche su questioni legate alla potenza. Chiederemmo inoltre di chiarire che, per i POD per i quali trova applicazione la modulazione di potenza, i venditori dovranno poter scegliere se indicare o meno in bolletta anche l'informazione sul livello della potenza disponibile in F3.

*S23. Osservazioni sulle considerazioni riportate nell'Appendice C*

Rimandando valutazioni più approfondite sulle specifiche proposte ai tavoli di lavoro che saranno organizzati ad hoc, anticiperemmo però comunque un'osservazione di tipo tecnico sulla proposta di



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

vincolare l'accesso alle agevolazioni in luoghi di ricarica privati all'installazione certificata di una wall-box. Tale requisito di accesso dovrebbe infatti tenere conto dell'ampia gamma di soluzioni disponibili. Richiediamo pertanto che sia chiarito che l'accesso agli incentivi è consentito in presenza di wall-box di qualsiasi tipologia. In aggiunta a ciò, apprezziamo la proposta di condizionare il riconoscimento delle agevolazioni per situazioni di ricarica in ambito privato per box/garage non collegati elettricamente all'abitazione principale all'installazione certificata di infrastrutture di ricarica (wall box o colonnine). Al fine di non creare disparità rispetto ai proprietari di veicoli elettrici che hanno box collegati elettricamente all'abitazione principali e che godono della tariffa domestica residente, proporremmo che questa tariffa sia estesa anche ai punti di prelievo installati presso box non collegati elettricamente all'abitazione principale, previa installazione certificata di infrastrutture di ricarica. La rimozione della distinzione tra box collegati e non collegati elettricamente all'abitazione principale al fine dell'applicazione della tariffa domestica per residenti darebbe sicuramente luogo ad un sistema più facilmente comprensibile per i clienti finali e meno gravoso per il venditore.

Riterremmo invece prematuro a questo stadio di sviluppo del mercato l'obbligo di equipaggiare le infrastrutture di ricarica (wall box o colonnine) con dispositivi che consentano il power management, la programmazione temporale e la connessione telematica con operatori terzi. Per non imporre ulteriori obblighi sui consumatori finali che limiterebbero l'installazione di wall box e colonnine o comunque condizionerebbero – in maniera prematura - i consumatori nell'acquisto solo di alcuni modelli, si potrebbe richiedere per il momento che tali infrastrutture abbiano la predisposizione all'installazione dei sopra citati dispositivi e non l'obbligo.

Per quanto riguarderebbe poi la proposta di prevedere l'estensione della tariffa BTVE anche in ambito di ricarica privata dei veicoli elettrici nel caso di box/garage non collegati elettricamente all'abitazione principale, evidenzieremmo come questa tariffa sia più conveniente della BTA, ma meno conveniente rispetto alla tariffa domestica residente e, proprio al fine di favorire un più rapido sviluppo della mobilità elettrica, soprattutto nelle città in cui è più frequente questa casistica, crediamo sarebbe più opportuna l'applicazione di quest'ultima a tutti i casi di ricarica privata certificata.

In conclusione, chiederemmo inoltre di chiarire se in caso di ricarica privata collettiva (o "condominiale") sia possibile installare un contatore dedicato alla carica elettrica.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi